

Codice DB1408

D.D. 9 settembre 2013, n. 2052

Autorizzazione idraulica n. 1460 per eseguire lavori di manutenzione idraulica del rio Ronsinaggio nel Comune di Rocchetta Tanaro (AT). Richiedente: Ente di Gestione delle Aree Protette Astigiane.

Con nota n° 454 del 09/07/2013 (ns. prot. n° 47989 del 10/07/2013), l'Ente di Gestione delle Aree Protette Astigiane, con sede in corso Vittorio Alfieri n° 381, 14100 Asti, C.F. 92022260050 ha presentato istanza al fine del rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica per eseguire i lavori di manutenzione idraulica lungo il rio Ronsinaggio. L'intervento si inquadra in un progetto più ampio di realizzazione di interventi di miglioramento e valorizzazione degli habitat della Rete Natura 2000, nell'ambito della Misura PSR 2007-2013 n° 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, azione 1, interventi a tutela e sensibilizzazione ambientale", tipologia b. In particolare il progetto è riferito all'intervento n° 5, azioni 4 e 5 – SIC IT 1170001 – Rocchetta Tanaro: "Interventi per favorire il gambero di fiume e gestione vegetazione spondale"

I lavori previsti in progetto si possono riassumere in:

1. realizzazione di 6 piccole aree di laminazione con esecuzione di soglie in legname e pietrame con tecniche di ingegneria naturalistica;
2. ripristino della sezione d'alveo nella zona a valle del parco invasa da materiale terroso proveniente dalle lavorazioni agricole del suolo, per un tratto di circa 285,00 m;
3. riapertura di zona di laminazione presso la fonte Canà con rimozione della massa vegetale e con scavo di circa 70,00 mc di materiale sabbioso da collocarsi in area adiacente;
4. consolidamento di due tratti di sponda con palificate vive di sostegno di lunghezza 20,00 + 5,00 m e sezione 2,00 x 2,00 m, così come indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza, rivegetate con salici ed arbusti autoctoni;
5. gestione della vegetazione spondale con tecniche conservazionistiche, per un tratto di circa 1070,00 m, sul rio medesimo.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua in oggetto, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al numero 44, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Dott. for. Guido Blanchard dello studio Blanchard-Gallo con sede in Viale Fasano n° 24 – 10023, Chieri (TO) ed in base ai quali è prevista la realizzazione dell'intervento di cui trattasi.

Il progetto definitivo è stato approvato con Decreto del Presidente dell'Ente di Gestione delle aree protette Artigiane n. 25 in data 04.12.2012.

Presso l'albo pretorio del Comune di Rocchetta Tanaro (AT) è stato pubblicato per giorni 15 quindici consecutivi l'avviso di deposito degli atti presso il Settore Opere Pubbliche e Difesa Suolo di Asti, senza dare luogo ad osservazioni o opposizioni di sorta.

In data 28.08.2013 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Decentrato Opere Pubbliche di Asti ,al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dalle verifiche idrologico-idrauliche si evince che l'intervento in argomento è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Ronsinaggio a condizione che il materiale riutilizzabile proveniente dagli scavi in alveo, venga collocato in alveo o sponda, ove necessario, esclusivamente per la colmataura di depressioni presenti in prossimità dell'area d'intervento di cui trattasi e che al termine dei lavori e vengano adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua, così come previsto nel parere espresso dalla provincia di Asti con nota prot. 75943 in data 05.08.2013 ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2006, della D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e s.m. e i. .

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, l'Ente di Gestione delle Aree Protette Astigiane, con sede in corso Alfieri n° 381, 14100 Asti, Codice Fiscale 92022260050, ad eseguire l'intervento in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme di polizia forestale stabilite dalla normativa vigente (Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e dal relativo Regolamento Forestale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal Regolamento n° 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 (in particolare ex art. 30 del Reg.to 8/R) e sue circolari esplicative.
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la rimozione della vegetazione infestante e dei detriti dovrà essere allontanato dall'alveo, il materiale riutilizzabile dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni di alveo o sponda, ove necessario, in prossimità dell'intervento di cui trattasi ;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

- è a carico del richiedente l'onere relativo alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questo Settore da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua, pertanto codesta Amministrazione dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione ;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni **(2) due** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità delle palificate (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta delle opere mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle palificate, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le leggi in vigore.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 33/2013, ma sarà esclusivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n° 22/2010.

Il Dirigente
Angelo Colasuonno